

Interrogazione n. 346

presentata in data 2 luglio 2026

a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la localizzazione della discarica d'Ambito ATO 3 Macerata, illegittimità della Delibera ATA n. 7/2026, elusione della partecipazione pubblica e profili di danno erariale

a risposta immediata

I sottoscritti consiglieri firmatari Michele Caporossi e Massimo Seri

PREMESSO CHE

l'Assemblea dell'ATO 3, con la Delibera n. 4/2026 del 6/05/2026, ha adottato la proposta di Piano della Localizzazione della discarica d'Ambito contenente la graduatoria dei siti idonei redatta sulla base dello studio dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM).

Con la successiva Delibera n. 5/2026 del 06/05/2026 l'ATA ha aggiunto ulteriori tre criteri "politici" che superano per importanza specifici indicatori geologici e idrogeologici validati dall'UNIVPM e presentano plurimi profili di irragionevolezza e di contraddizione con quelli approvati con la Delibera 4/2026.

Con Delibera n. 7/2026 del 15/05/2026 l'ATA ha conferito al COSMARI S.r.l. l'incarico di effettuare *"le attività esplorative e le necessarie analisi preventive in situ al fine di procedere alla scelta definitiva del sito sul quale avviare la progettazione"* limitando la scelta a tre siti: sito n. 54(64) nel Comune di Montefano; sito n. 27(30) nel Comune di Montefano; sito n. 15(18) nel Comune di Pollenza.

CONSIDERATO CHE

l'ATA ha utilizzato la Delibera n. 7/2026 per "anticipare" l'esito del Piano prima ancora che le osservazioni sulla Delibera n. 4/2026 potessero essere presentate ed esaminate nella fase di partecipazione pubblica prevista per la VAS.

La Delibera n. 7/2026 non solo è in palese e piena contraddizione con la Delibera n. 4/2026 di Adozione del Piano di localizzazione sulla quale verrà espletata la Valutazione Ambientale Strategica ma demanda al COSMARI, per altro senza copertura di spesa, una indelegabile funzione pianificatoria pubblica che invece compete esclusivamente agli enti pubblici territoriali (Regione, Province, Autorità d'Ambito).

L'adozione di atti macroscopicamente illegittimi espone gli amministratori a responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per spreco di risorse pubbliche (spese per l'istruttoria tecnica originaria stravolta), futuri oneri da contenzioso soccombente e maggiori costi di smaltimento derivanti dall'inevitabile blocco o comunque del ritardo dell'iter autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. Marche 24/2009, la Regione Marche ha il

potere/dovere di verificare la conformità al Piano regionale (PRGR) dei Piani d'Ambito, nonché di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 18 della medesima legge regionale in caso di inerzia o grave inadempienza dell'Autorità d'Ambito, al fine sia di evitare inutili contenziosi con cittadini e con i Comuni interessati che hanno già annunciato azioni giudiziarie (con conseguente impegno di risorse pubbliche), sia di rimuovere il rischio di danno erariale in capo agli Amministratori che hanno condiviso scelte in palese contrasto con la normativa nazionale e regionale, sia soprattutto per non avallare scelte che penalizzano ingiustamente interi territori, *in primis* quelli di Montefano, Osimo e Filottrano,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CHIEDONO

al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore all'Ambiente quali iniziative intendono assumere nell'esercizio dei poteri di verifica di conformità e di quelli sostitutivi ex L.R. 24/2009, per diffidare l'ATA 3 all'annullamento in autotutela delle Delibere n. 7/2026 e n. 5/2026 (atto presupposto).